

Informazioni anagrafiche

DAVIDE BATTISTA

Codice fiscale: BTTDVD70A26H501A

Partita IVA: 06722731004

Il soggetto è presente in Anagrafe Tributaria.

Informazioni Partita IVA:

Data inizio attività: 04/09/2001

Stato: in attività

Spettabile

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa

Via C.Colombo,426

00145 ROMA (RM)

"Interpello legge n.212 - Documentazione Integrativa"

p.1 di 2

OGGETTO: "Interpello legge n.212 - Documentazione Integrativa" e sostitutiva di INTERPELLO ORDINARIO ai sensi dell'articolo 11 della Legge 212/2000 - riconoscimento di operazione ESENTE in applicazione dell'articolo 10 del DPR 633/72 e successive modificazioni, istanza presentata il 21/03/2014.

Il Dott. BATTISTA DAVIDE (di seguito Dott.Battista), con domicilio fiscale in Via Carlo Gherardini n. 102, codice fiscale BTTDVD70A26H501A, Partita IVA 06722731004, telefono +39 +338 5938618, rappresentata nel presente procedimento dalla Dott.ssa Simona Giordano, come giusta procura in calce al presente atto, presso lo STUDIO TRIBUTARIO, sito a Roma, in Via Cividale del Friuli n 21 (n. telefono 06.70305914, n. fax 06.70309964, e-mail s.giordano@studioesposto.it; Pec: s.giordano@legalmail.it - e per conoscenza di qualunque tipo di comunicazione: sb-ic@pec.sb-ic.com), risulta domiciliata agli effetti del presente procedimento.

PREMESSO

*che il Dott.Battista esercita la professione di consulente finanziario indipendente per investimenti prestando raccomandazioni personalizzate al cliente, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario, tipicamente Oicr, presentata come adatta per il cliente o basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. (art 1, comma 5-septies del TUF Testo Unico della Finanza, dlgs 58/98); il cliente, in un momento separato rispetto al ricevimento della raccomandazione del consulente, inserisce l'ordine sul proprio portafoglio elettronico di società di collocamento (terze rispetto al consulente Dott. Battista ed al cliente). Successivamente, autorizza la propria banca al trasferimento della somma da investire direttamente alla società di gestione del fondo. Quando il cliente vende la posizione in essere (o una parte di essa), la Banca Corrispondente/Depositaria del fondo effettua un bonifico bancario con beneficiario l'intestatario del Rapporto (il cliente medesimo), rispettando analiticamente gli estremi bancari (nome, banca e numero di conto) preventivamente indicati dal cliente. Nello svolgimento continuativo del servizio di gestione patrimoniale, il Dott.Battista riceve il pagamento della parcella per la prestazione eseguita esclusivamente dopo che l'obiettivo del piano d'investimento sia stato raggiunto, entrambe sia come protezione del capitale che come guadagno sul capitale, secondo rendicontazione semestrale e/o annuale. Il cliente può richiedere che, nell'esecuzione delle raccomandazioni d'investimento, vengano considerate determinate società, determinati professionisti, strumenti finanziari preferiti, modalità di calcolo, piattaforme di scambio o altri strumenti a sua scelta: in tal caso il Dott.Battista non risponde del risultato finale della sua prestazione, salva la propria dichiarazione espressa.

*che il Dott.Battista non richiede provvigioni per la vendita dei prodotti finanziari in quanto non è collegato ad alcuna entità bancaria (BANCA, SIM, ecc.) e pertanto non classificabile come promotore finanziario;

*che il Dott.Battista fornisce il servizio di consulenza finanziaria, indipendente in investimenti, con particolare riferimento alla circostanza che tale servizio ha per oggetto l'acquisto o la vendita o altre informazioni relative a quote o azioni di fondi d'investimento o Sicav o Oicr o Oicvm (di seguito, in breve, Oicr).

*che si intende con il termine "consulenza finanziaria" la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario, presentata come adatta per il cliente o basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. (art 1, comma 5-septies del TUF Testo Unico della Finanza, dlgs 58/98).

*che in base alla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, (Sentenza della Corte -Prima Sezione- del 7 marzo 2013 GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH contro Finanzamt Bayreuth relativa alla domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 77/388/CEE - Esenzione della gestione di fondi comuni d'investimento - Causa C-275/11), recante l'affermazione: "i servizi di consulenza forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il loro denaro in titoli sono invece soggetti all'IVA" (punto 29 delle motivazioni) e dalla quale si statuisce, al successivo punto 30, che "gli investitori che investono direttamente il loro patrimonio in titoli non sono assoggettati ad IVA e che l'obiettivo dell'esenzione delle operazioni collegate alla gestione di fondi comuni d'investimento prevista dall'articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva è quello di agevolare ai piccoli investitori l'investimento in titoli tramite organismi d'investimento collettivo escludendo i costi dell'IVA, al fine di garantire la neutralità del sistema comune



dell'IVA quanto alla scelta tra l'investimento diretto in titoli e quello mediante organismi d'investimento collettivo...".

•che la presente istanza si rende necessaria alla luce dell'evidente contrasto tra l'affermazione della non esenzione IVA di cui al punto 29 e l'esenzione IVA affermata al punto 30. Contrasto solo apparentemente risolvibile dal riferimento a servizi di consulenza nel primo caso e a investimenti diretti nel secondo caso.

SI RIVOLGE

a codesta rispettabile Agenzia delle Entrate affinché, valutato il seguente FATTO, riconosca la bontà delle argomentazioni addotte e, di conseguenza, in virtù delle considerazioni effettuate dichiarare nel caso specifico l'applicazione dell'articolo 10 del DPR 633/72 riguardo il riconoscimento di esenzione all'applicazione IVA sulle prestazioni svolte.

FATTO

Il soggetto istante fa presente quanto segue. Che il Dott. Battista offre servizi di consulenza indipendente agli investimenti in quote di Oicr, in precedenza esenti dal pagamento dell'IVA comunque considerata e applicata. Che l'affermazione di cui al punto 29 della Sentenza di sopra enunciata, non è adeguatamente circostanziata e motivata e dunque non univocamente riferibile alla circostanza che i servizi di consulenza agli investimenti si riferiscano non a generici titoli, ma a quote di Oicr.

Che per la circostanza in cui tali servizi di consulenza abbiano per oggetto quote di Oicr rientrano le specifiche motivazioni richiamate dal successivo punto 30 della medesima sentenza. Che nel caso di cui sopra, prevale l'interesse pubblico superiore a favorire la consulenza finanziaria indipendente nell'acquisto o vendita di quote di Oicr rispetto alle informazioni altrimenti fornite dai collocatori anche mediante organi di stampa e agenti più o meno collegati (si richiamano in proposito i principi costituzionali, tra gli altri, in materia di parità di condizioni, art.3, Cost.It. o di libertà e indipendenza d'iniziativa economica, art 41, Cost.It. - oltre ai più essenziali principi giuridici universali).

Che l'affermazione di cui al punto 30, risulta prevalente rispetto alla precedente secondo il principio di interpretazione per cronologia, "lex posterior derogat priori", secondo il quale la legge successiva abroga la legge precedente che risulti in contrasto. Che i servizi di consulenza agli investimenti in quote di Oicr possono essere considerati intrinseci all'acquisto diretto di quote in Oicr in quanto strettamente strumentali, essenziali e necessari al fine di evitare il ricorso all'informazione del venditore di quote (anche mediante organi di stampa e agenti più o meno collegati) per ciò stesso dannosa al risparmiatore - e dunque all'Oicr, alle imprese, alle famiglie, alle istituzioni e più in generale, all'interesse pubblico, in quanto prestati strutturalmente in situazione di conflitto d'interesse qualificato (c.d. conflitto d'interessi attuale). Per ciò stesso rientrando nel quadro logico della sentenza stessa laddove esenta dall'IVA le operazioni intrinseche relative ad investimenti in Sic (Società d'Investimento di Capitale, o Oicr - v. sentenze Abbey National, cit., punto 62, nonché del 28 giugno 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust e The Association of Investment Trust Companies, C-363/05, Racc. pag. I-5517, punto 45).

CONCLUSIONI


Per i motivi sopra esposti, salvo altro, si propone di considerare prevalente una statuizione, come tale più adeguatamente e compiutamente argomentata, esplicitamente enucleabile dalla sentenza in oggetto, oltre che dalla sua stessa ratio, e che consideri i servizi di consulenza indipendente agli investimenti in quote di Oicr, come già sopra specificamente descritti e considerati, esenti dal pagamento dell'IVA comunque considerata e applicata. E che venga considerata nulla e/o inapplicabile per illogicità ed incongruenza la previsione di cui al punto 29 della sentenza della Corte di Giustizia Europea richiamata.

CHIEDE

L'applicazione dell'esenzione ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/72 relativamente alla propria posizione per lo svolgimento di servizi di consulenza indipendente agli investimenti in quote di Oicr, come già sopra specificamente descritti e considerati,

Roma, lì 24/07/2014 _____

Davide Battista



.....

